



ACCORDO
SULLE MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO ANNUO DI
CUI ALL'ART.2-BIS DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2013, N.89
PER GLI ANNI 2013 – 2014 – 2015

Il giorno 22 maggio 2015 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati 48, si sono riuniti, per ISPRA il Presidente Prof. Bernardo De Bernardinis ed il Direttore Generale Dr. Stefano Laporta, e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSA

La Legge n. 231 del 24/12/2012 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 207 del 03/12/2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la Legge n. 89 del 03/08/2013 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 61 del 04/06/2013, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale hanno introdotto, all'art. 2 bis del Decreto Legge n. 61 del 04/06/2013, come modificato dalla Legge n. 89 del 03/08/2013 di conversione, un contributo per gli anni 2013, 2014 e 2015 di 90.000 (novantamila/00) euro annui da corrispondere all'ISPRA e da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno. Il presente accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 28 comma 3 lettera b) CCNL EPR 2002-2005, concerne le modalità e i criteri per l'assegnazione al personale del relativo assegno annuo lordo.

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente accordo ha per oggetto le modalità di erogazione del contributo di euro 90.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, di cui al comma 1 dell'art. 2 bis del Decreto Legge n. 61 del 04/06/2013, come modificato dalla Legge n. 89 del 03/08/2013 di conversione.

Wamp



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

2. Il presente accordo si applica al personale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno ossia attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni per effetto di quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattordecies del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., nonché dall'art. 1 del decreto legge n. 207 del 2012.

Art. 2

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO TRA IL PERSONALE

1. Il contributo di cui all'articolo 1 comma 1 viene ripartito annualmente tra il personale, avente i requisiti di cui all'art. 1 comma 2, per l'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali.

2. L'ammontare complessivo degli assegni annui lordi dovrà trovare copertura nel contributo di cui all'articolo 1 comma 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo degli assegni annui lordi risulti superiore al contributo disponibile, gli importi massimi dei singoli assegni verranno rideterminati con una riduzione percentuale, al fine di rispettare la disponibilità del contributo complessivo.

Art. 3

METODO DI RIPARTIZIONE

1. L'importo dell'assegno annuo lordo di cui all'articolo 2, comma 2, è suddiviso in due componenti.

2. La prima componente è attribuita, per un importo minimo quantificato in euro 1.000 (mille/00) pro-capite, previa valutazione dell'attività, a tutto il personale di cui al comma 2 dell'art. 1 in possesso della qualifica di ispettore ambientale che abbia svolto le attività tecnico-scientifiche per l'espletamento del programma annuale dei controlli pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ai fini dell'attuazione dell'articolo 29-decies, commi 3 e 6, del decreto legislativo 152 del 2006.

3. La componente di cui al precedente comma 2 non spetta al titolare del servizio o dei settori afferenti al servizio di ISPRA preposto all'effettuazione del programma annuale dei controlli di cui all'art.29-decies del DLgs.152/06.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

4. La seconda componente è attribuita a tutto il personale di cui all'art. 1, comma 2, graduata in relazione al numero delle ispezioni assegnate a ciascun ispettore ed effettivamente condotte oltre che alla tipologia ed alla finalità dell'ispezione medesima.

5. La valutazione di cui al comma 2, tiene conto dei seguenti elementi: raggiungimento degli obiettivi attribuiti nell'anno di riferimento, autonomia nella conduzione delle attività, qualità dell'attività svolte.

6. La valutazione di cui al comma 2 è effettuata dal Direttore Generale entro il 31 gennaio di ogni anno per le attività svolte nell'anno solare precedente, su proposta del responsabile del servizio, per il tramite del dirigente generale di riferimento, ove previsto, ed è comunicata da quest'ultimo al personale interessato. Il Direttore Generale, ovvero il dirigente generale di riferimento, ove previsto, procede alla attribuzione della componente di cui al precedente comma 4, acquisendo le necessarie informazioni dal responsabile di servizio. L'esito della complessiva procedura di ripartizione viene trasmessa dal Direttore Generale all'ufficio ISPRA competente per l'erogazione dell'assegno annuo, in unica soluzione.

7. L'entità definitiva delle componenti di cui ai commi 2 e 4 determina il completo utilizzo delle risorse assegnate per ciascun anno dall'art. 2bis del Decreto Legge n. 61 del 04/06/2013, come modificato dalla Legge n. 89 del 03/08/2013.

8. Con riferimento all'anno 2013 la valutazione di cui al comma 2 e 4 è effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Art. 4

CESSAZIONE OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito o posto in comando ad altra Amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti di cui all'art. 1 comma 2.

2. Qualora il dipendente si trovi in una delle condizioni di cui al comma 1 solo per una parte dell'anno di riferimento, anche in seguito a sospensione dall'idoneità lavorativa, l'assegno annuo lordo viene determinato in dodicesimi, proporzionalmente al periodo di effettiva permanenza del diritto all'erogazione, ed alle attività ispettive poste in essere.



Art. 5

PRESUPPOSTI E TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO ANNUO LORDO

1. L'assegno annuo lordo pro-capite, determinato secondo le modalità stabilite negli artt. 2, 3 e 4, viene riconosciuto al personale nell'ambito degli emolumenti spettanti nell'anno di riferimento.

Art. 6

VALIDITA'

1. Il presente contratto è applicato per le annualità 2013, 2014 e 2015.

ISPRA

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

ANPRI CIDA

.....
FIR CISL

.....
FLC CGIL

.....
UII RUA

.....
USI/R.d.B. RICERCA